

DESCRIZIONE INCENTIVO	Sgravio contributivo con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui rivolto a datori di lavoro privati che assumono donne vittime di violenza beneficiarie del Reddito di libertà.
DESTINATARI	Donne disoccupate, vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata "Reddito di libertà" [beneficiarie=fruitrici e non solo richiedenti]. <i>* per il solo anno 2024 l'esonero si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del Reddito di Libertà nel 2023 e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione.</i>
PERIODO DI RIFERIMENTO	Triennio 2024-2026
AGEVOLAZIONE	Con contratto di lavoro a tempo indeterminato , l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione. Con contratto di lavoro a tempo determinato l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Con contratto trasformato da determinato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al 18 mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. L'esonero spetta anche in caso di part-time e con contratto di somministrazione .
DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati che operano in tutti i settori, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale e in possesso di tutti i requisiti normativi richiesti per l'accesso agli incentivi.
CUMULABILITÀ	Cumulabile con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso come ad es. con incentivo giovani under 30 Cumulabile con incentivo all'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo o con incentivi di tipo economico come l'incentivo all'assunzione di disabili, o l'incentivo per l'assunzione di beneficiari di NASpl. Cumulabile anche con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (a titolo esemplificativo, l'esonero per le mamme lavoratrici previsto dall'articolo 1, commi da 180 a 182, della legge di Bilancio 2024)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024). Circolare INPS n. 41 del 5 marzo 2024 Articolo 105-bis decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77